

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI CHE INTENDONO ASSUMERE IN LOCAZIONE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO DI MIRANDOLA

(Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 30.03.2020)

Art. 1

FINALITA' DEL CONTRIBUTO

L'Amministrazione comunale, tramite l'erogazione di apposito contributo per la locazione, intende favorire e sostenere l'insediamento in **centro storico, da intendersi quale zona ricompresa all'interno dei viali della Circonvallazione e dagli edifici prospicienti al lato esterno della Circonvallazione stessa**, di nuclei familiari intenzionata ad assumere in locazione un immobile ad uso abitativo in tale ambito territoriale. Questa iniziativa rientra nel più ampio progetto di rivitalizzazione del centro storico che l'Amministrazione comunale ha da tempo promosso e che si declina in più azioni, tra cui l'incremento di persone insediate in tale ambito cittadino.

Art. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Può partecipare al bando un richiedente per nucleo familiare, il quale, alla data di pubblicazione del bando stesso, abbia i seguenti requisiti.

A.1) Cittadinanza italiana;

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, regolarmente residente sul territorio nazionale in maniera continuativa negli ultimi tre anni in base ad un regolare titolo di soggiorno, e che abbia esercitato (e continui ad esercitare) una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in tale triennio.

B) Nessun componente del nucleo familiare deve essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

C) Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero di titolarità pro-quota di diritti reali, dei quali sia documentata la non disponibilità. In tal caso il Comune procede all'eventuale assegnazione del contributo dopo aver verificato la documentazione prodotta dal richiedente a comprova dell'indisponibilità della proprietà.

D) Nessun componente del nucleo familiare deve essere già titolare, in qualità di conduttore, di un contratto di locazione relativo ad un immobile ad uso abitativo nell'ambito territoriale del centro storico, così come definito all'art. 1;

E) Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi per morosità incolpevole.

U

Comune di Mirandola
Comune di Mirandola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0018756/2020 del 09/07/2020
Firmatario: PAOLA GAVIOLI

Si precisa che ai fini del presente bando per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti coloro che lo stesso dichiara andranno ad abitare con lui nell'alloggio che intende assumere in locazione in centro storico.

Art. 3

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sul modulo predisposto dal Comune di Mirandola, allegato al presente avviso, con marca da bollo di importo € 16,00.

Il modulo di domanda può essere:

- ritirato presso il servizio Centralino-Uscierato della sede comunale sita in via Giolitti n. 22, nell'orario di apertura al pubblico;
- scaricato dal sito internet del Comune di Mirandola www.comune.mirandola.mo.it

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno **10.07.2020** e sino alle ore **12:30** del giorno **08.08.2020**, secondo una delle seguenti modalità:

- a mano, nel termine stabilito dal presente bando, con consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola, nella sede di via Giolitti n. 22, nell'orario di apertura al pubblico;
- per posta, inviandola mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Mirandola – Via Giolitti n. 22, cap. 41037 - Mirandola. In tal caso farà fede la data del ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo;
- mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it. In tal caso:
 - la domanda e i relativi allegati dovranno essere tutti sottoscritti digitalmente dal richiedente;
 - la marca da bollo, scansionata e sottoscritta digitalmente, deve essere allegata alla domanda.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili ai servizi postali o telematici.

Art. 4

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO AL CONTRIBUTO

I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti saranno collocati in un'apposita graduatoria, redatta **sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande**, complete della necessaria documentazione di cui all'art. 9.

Sulla scorta della graduatoria così formata si procederà all'attribuzione dei contributi, fino alla concorrenza della somma messa a disposizione dall'Ente.

Art. 5

CONDIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Al fine dell'erogazione dei contributi, i richiedenti utilmente collocati in graduatoria, cui l'Ente avrà comunicato l'attribuzione del beneficio, dovranno presentare, **entro il termine**

perentorio (pena la perdita del contributo) di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, copia del contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio sito nell'ambito territoriale di cui all'art. 1, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in cui il richiedente stesso fissa il proprio domicilio unitamente agli altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare indicati nella domanda.

Art. 6

DETERMINAZIONE, DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo, ferma restando la sussistenza dei requisiti richiesti, è erogato dall'Ente per un triennio, in modo fisso ed immutabile (in questo senso non rilevano eventuali aumenti del canone di locazione dovuti ad adeguamenti ISTAT o pattuizioni tra le parti), nelle seguenti misure:

- per il primo anno, nell'importo pari a quattro mensilità del canone di locazione risultante dal contratto presentato ai sensi dell'art. 5, nell'ammontare massimo di euro 2.000,00;
- per il secondo anno, nell'importo pari a tre mensilità del canone di locazione risultante dal contratto presentato ai sensi dell'art. 5, nell'ammontare massimo di euro 1.500,00;
- per il terzo anno, nell'importo pari a due mensilità del canone di locazione risultante dal contratto presentato ai sensi dell'art. 5, nell'ammontare massimo di euro 1.000,00.

Il contributo verrà erogato semestralmente in modo posticipato, a seguito della dimostrazione da parte del beneficiario, con le modalità sotto elencate, dell'avvenuto versamento dei canoni di locazione del semestre di riferimento.

Il pagamento del canone di locazione dovrà avvenire unicamente tramite bonifico bancario o postale e dovrà essere dimostrato tramite la presentazione di copia dei bonifici, indicanti la causale del versamento con il dettaglio delle mensilità del canone di locazione cui ci si riferisce, oltre a nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento.

Il beneficiario del contributo ha 60 giorni di tempo dalla fine del semestre per presentare la documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, il contributo non potrà più essere erogato, né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, con la conseguente definitiva perdita del contributo nel suo complesso (non soltanto relativamente a quel semestre).

Art. 7

CESSAZIONE E VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO

Qualora vengano meno i requisiti definiti dagli artt. 1 e 2, il contributo cessa immediatamente ed il Comune provvederà al recupero delle eventuali somme indebitamente corrisposte. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare entro 15 giorni al Comune le variazioni intervenute. Il contributo sarà erogato fino al mantenimento dei requisiti di cui sopra.

Nel caso in cui il soggetto richiedente, durante il periodo di erogazione del contributo, assuma in locazione un diverso alloggio nell'ambito del centro storico, dovrà essere consegnata al Comune di Mirandola la copia del nuovo contratto di locazione regolarmente registrato. Il contributo continuerà ad essere erogato, previa verifica della documentazione

di cui all'art. 6, in rapporto al nuovo canone di locazione e comunque in misura non superiore a quella originariamente prevista.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, viene corrisposto agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro il termine indicato nell'art. 6. Gli eredi dovranno altresì essere in possesso della documentazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato di erede. Essi dovranno inoltre dichiarare il nome del nuovo beneficiario e le relative coordinate bancarie per l'accredito del contributo.

In caso di accertata morosità nei confronti del Comune, maturata a qualsiasi titolo da parte del beneficiario, quali ad esempio tributi e tariffe scolastiche, il contributo spettante sarà trattenuto in tutto o in parte a titolo di compensazione.

Art. 8

RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario potrà riscuotere il contributo ad esso spettante esclusivamente attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, in base alla normativa vigente, previa indicazione del relativo codice IBAN, nonché delle coordinate ABI e CAB del conto stesso. In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia inviata tempestivamente all'Ente.

Art. 9

DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI

Il richiedente si avvale delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e, ove occorra, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000).

Ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R., i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I requisiti previsti dal presente bando saranno autocertificati o dichiarati in modo sostitutivo, utilizzando il modulo di domanda (Allegato A) predisposto dal Comune di Mirandola ed allegato al presente bando.

Allegata alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione pena l'esclusione:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea: documentazione comprovante l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo nell'ultimo triennio, attività che deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- in caso di titolarità di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero di titolarità pro-quota di diritti reali, idonea documentazione comprovante

l'indisponibilità dell'alloggio cui si riferisce il diritto reale (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare).

Il Comune di Mirandola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.. Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma eventualmente già percepita, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Art. 10

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22 - T. 0535 29511 - F. 0535 29538 - @ info@comune.mirandola.mo.it - @ comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it - W. www.comune.mirandola.mo.it.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Promozione del Territorio e Sport, geom. Paola Gavioli - T. 0535 29.623 - F. 0535 29.538 - @ paola.gavioli@comune.mirandola.mo.it - @cert.comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it.

I dati personali sono raccolti dal Servizio Promozione del Territorio e Sport esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull'accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l'istituto dell'accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell'Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Ente. L'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è lo Studio di Commercialisti "Bisi" di Modena, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.mirandola.mo.it.
Eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gdp.it - @cert. protocollo@pec.gdp.it - W. www.garanteprivacy.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORT
(geom. Paola Gavioli)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 20 e successivi D.Lgs 82/2005)